

## MODULO RICHIESTA RATEIZZAZIONE TRIBUTI COMUNALI

All'Ufficio tributi  
del Comune di Rizziconi (RC)

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
Nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
Residente a \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
Codice fiscale \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_  
e-mail \_\_\_\_\_ @ \_\_\_\_\_

(da compilare solo per le persone giuridiche)

in qualità di legale rappresentante della Ditta/Società/Associazione/altro

Ragione sociale \_\_\_\_\_  
p. Iva/cod. fiscale \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_  
e-mail \_\_\_\_\_ @ \_\_\_\_\_

### CHIEDE

Ai sensi dell'art. 20 del Regolamento Generale delle Entrate tributarie del Comune di Rizziconi, di rateizzare i seguenti documenti:

\_\_\_\_\_ rate

relativi ai seguenti tributi arretrati/accertamenti:

IMU/TASI       TARI       Altro \_\_\_\_\_

per il seguente motivo: \_\_\_\_\_

per un importo complessivo pari ad € \_\_\_\_\_ che può essere rateizzato come di seguito:

- per la durata massima di 2 rate per importi fino a € 300,00;
- per la durata massima di 8 rate superiori a € 300,00 e fino a € 1.000,00;
- per la durata massima di 24 rate mensili per importi superiori a € 1.000,00 e fino a € 3.500,00;
- per la durata massima di 36 rate mensili per importi superiori a € 3.500,00;

Il sottoscritto è consapevole che **in caso di mancato pagamento della prima rata ovvero di n. 3 rate anche non consecutive** il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione; l'intero importo deve essere immediatamente versato in un'unica soluzione entro 30 giorni. In caso di inadempimento si procederà alla escussione della eventuale garanzia prestata ovvero all'immediato avvio delle procedure di riscossione coattiva **Una volta che è decaduta, la rateizzazione non può più essere concessa.**

La rateizzazione comporterà l'applicazione degli **interessi**, previsti dall'art. 23 del regolamento generale delle entrate.

Rizziconi (RC) \_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

## *Estratto regolamento generale delle entrate del Comune di Rizziconi*

### **Art. 20 – Rateizzazione dei crediti arretrati**

1. Su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico e/o sociale o in condizioni tali da non poter provvedere al pagamento del debito in una unica soluzione può essere concessa, prima dell'avvio della riscossione coattiva, la rateizzazione dei crediti tributari risultanti da avvisi di accertamento riferiti ad annualità arretrate:

- per la durata massima di 2 rate per importi fino a € 300,00;
- per la durata massima di 8 rate superiori a €. 300,00 e fino a €.1000,00;
- per la durata massima di 24 rate mensili per importi superiori a €. 1000,00 e fino a € 3.500,00;
- per la durata massima di 36 rate mensili per importi superiori a €.3.500,00;

2. La domanda di rateizzazione deve essere presentata prima dell'avvio della riscossione coattiva. Nel caso le procedure siano già state avviate trova applicazione l'articolo 21.

3. Alla richiesta di rateizzazione il contribuente dovrà allegare documentazione comprovante lo stato di difficoltà economica, tra cui il modello ISEE.

4. Il funzionario responsabile del tributo, previo accertamento dei presupposti per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza emette un proprio motivato provvedimento con cui concede il beneficio della rateizzazione ovvero respinge l'istanza. Nessuna opposizione può essere proposta avverso il diniego motivato di non accoglimento della richiesta.

5. Il funzionario responsabile stabilisce il numero di rate, mensili, bimestrali o trimestrali in cui suddividere il debito in ragione della entità dello stesso e delle possibilità di pagamento del debitore, entro i limiti previsti al comma 1 e previa applicazione, a partire dalla seconda rata, degli interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza, maggiorato di 3 punti percentuali, che rimane fermo per tutta la durata della rateizzazione.

6. Le rate scadono l'ultimo giorno del mese ed il relativo ammontare non può, in ogni caso, essere inferiore a € 50,00.

7. Qualora il credito sia superiore a € 5.000,00, il beneficio della rateizzazione è concesso dietro prestazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fidejussione bancaria ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del d.Lgs. n. 385/1993, per tutto il periodo della rateizzazione, aumentato di sei mesi.

7. In caso di mancato pagamento della prima rata ovvero di n. 3 rate anche non consecutive:

a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione;

8. In caso di mancato pagamento della prima rata ovvero delle rate successive, secondo le previsioni di legge in materia, il richiedente decade dalla rateizzazione con l'obbligo di pagamento entro 30 giorni, in un'unica soluzione del debito residuo, il quale non è più rateizzabile.

9. Le norme suddette sono integrate e modificate automaticamente, in caso di riscossione coattiva a mezzo ruolo, dalle disposizioni contenute nel DPR n. 602/1973 e s.m.i..